



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE**

Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 4 - 040676612 – www.trieste.guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 33 /2018

INTERDIZIONE DI SPECCHIO ACQUEO PER PULIZIA FONDALI

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Trieste

- VISTA** l'istanza in data 27 marzo 2018, con la quale il Gruppo Dilettantistico Pesca Sportiva "Cedas", con sede in Trieste al Viale Miramare, 202/1, ha richiesto di poter effettuare la pulizia dei fondali con l'eventuale recupero di materiali nello specchio acqueo del porticciolo Cedas, nel Comune di Trieste;
- RITENUTO** di dover disciplinare lo svolgimento della manifestazione in argomento, allo scopo di prevenire l'insorgere di eventuali rischi per la sicurezza della vita umana in mare;
- VISTA** la propria autorizzazione rilasciata all'organizzatore dell'evento;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che in data 13 maggio 2018 il Gruppo Dilettantistico Pesca Sportiva "Cedas" effettuerà immersioni subacquee nello specchio acqueo del porticciolo Cedas, con il successivo eventuale recupero dei materiali ed il relativo smaltimento.

Per quanto sopra

ORDINA

Articolo 1

Dalle ore **10.00** alle ore **16.00** del giorno **13.05.2018**, è interdetto l'accesso al porticciolo del Cedas. Nella stessa area è fatto altresì divieto a tutte le unità presenti di lasciare gli ormeggi nonché di avviare i motori e le eliche di propulsione, nonché di effettuare qualsiasi altra attività che possa causare pericolo al personale impegnato nelle attività in acqua.

Articolo 2

L'eventuale entrata e uscita di unità dal porticciolo del Cedas potrà avvenire solo ed esclusivamente previa completa sospensione delle attività subacquee.

Articolo 3

E' fatto obbligo all'organizzatore di predisporre un adeguato servizio di vigilanza e di assistenza medica a favore dei partecipanti alla manifestazione.

Articolo 4


La presente Ordinanza dovrà essere affissa, in più punti ed in modo ben visibile, lungo le aree a terra nei pressi della zona interessata dall'attività.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza incorreranno:

- se alla condotta di un' unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui al comma 3 dell'art. 53 del D.L.vo 18 luglio 2005, n. 171;
- negli altri casi, e qualora il fatto non costituisca reato, si applica l'art. 1174 del Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nella sezione Ordinanze del sito internet www.guardiacostiera.gov.it/trieste.



Trieste, li

09 MAG. 2019

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luca SANCILIO